



COMUNE DI CORTE FRANCA
PROVINCIA DI BRESCIA

ORIGINALE

VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE N. 89

Oggetto: APPROVAZIONE TARIFFE TARI PER L'ANNO 2023

L'anno **duemilaventitre** il giorno **sette** del mese di **agosto**, con inizio alle ore **12:15** nella sala delle adunanze.

Previa l'osservanza di tutte le formalità prescritte dal vigente ordinamento, vennero oggi convocati a seduta i componenti la Giunta comunale.

Alla trattazione dell'argomento in oggetto risultano, parte in presenza presso la sede comunale e parte collegati in videoconferenza i signori:

Cognome e Nome	Qualifica	Presente/Assente
Becchetti Anna	Sindaco	Presente
Olivero Lorenzo	Vicesindaco	Assente
Filisetti Vincenzo	Assessore Esterno	Presente
Franzoni Sara	Assessore	Presente mediante videoconferenza
Marini Giulia	Assessore	Presente

Totale presenti 4 Totale assenti 1

Assiste l'adunanza il Segretario generale, Dott.ssa Adriana Salini, con funzioni consultive, referenti e di assistenza, oltre che per la cura della verbalizzazione.

Essendo legale il numero degli intervenuti, la Prof.ssa Anna Becchetti, nella sua qualità di Sindaco, assume la presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione dell'oggetto sopra indicato.

LA GIUNTA COMUNALE

VISTA ED ESAMINATA la proposta di deliberazione presentata dal Responsabile dell'Area economico finanziaria - Servizio RAGIONERIA di seguito trascritta;

ACQUISITO, sulla citata proposta di deliberazione, il preventivo parere favorevole di regolarità tecnica, reso dal competente Responsabile, ai sensi e per gli effetti dell'art.49 del D.lgs. 267/2000 e ss.mm.ii.;

ACQUISITO, altresì, sulla citata proposta di deliberazione, il preventivo parere favorevole di regolarità contabile, reso dal Responsabile del Servizio Finanziario, ai sensi e per gli effetti dell'art.49 del D.lgs. 267/90 e ss.mm.ii.;

RITENUTA la medesima proposta meritevole di approvazione, senza la necessità di apportarvi modifiche o integrazioni;

Con voti favorevoli e unanimi espressi nelle forme di legge,

DELIBERA

Per le motivazioni espresse in premessa e che qui si intendono integralmente trascritte,

1. *DI APPROVARE* la proposta di deliberazione del suddetto Responsabile, di seguito trascritta, nella sua formulazione integrale, ovvero senza alcuna modificazione o integrazione;
2. *DI DARE ATTO* che la presente deliberazione verrà comunicata ai capigruppo consiliari contestualmente alla pubblicazione all'Albo online ai sensi dell'art. 125 del D.lgs. 18/08/2000 n.267 e ss.mm.ii.;
3. *DI DARE ATTO* ai sensi dell'art.3 della Legge 241/1990 e ss.mm.ii. sul procedimento amministrativo, che qualunque soggetto ritenga il presente atto illegittimo e si ritenga dallo stesso direttamente leso, può proporre ricorso innanzi al Tribunale Amministrativo Regionale al quale è possibile presentare i propri rilievi in ordine alla legittimità del presente atto, entro e non oltre 60 giorni dall'ultimo di pubblicazione all'Albo pretorio online;
4. *DI DICHIARARE*, con successiva votazione favorevole unanime ed a seguito di specifica e motivata richiesta del Responsabile proponente, la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi dell'art.134, c. 4, del D.lgs. 18/08/2000 n. 267 e ss.mm.ii..



COMUNE DI CORTE FRANCA
PROVINCIA DI BRESCIA

**PROPOSTA DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE
N. 102 del 04-08-2023
UFFICIO PROPONENTE RAGIONERIA**

Oggetto: APPROVAZIONE TARIFFE TARI PER L'ANNO 2023

IL RESPONSABILE DELL'AREA ECONOMICO - FINANZIARIA

VISTA la Legge 27 dicembre 2013, n. 147, Legge di Stabilità per l'anno 2014, che ha introdotto l'Imposta Unica Comunale (I.U.C.), a decorrere dal 1° gennaio 2014, nell'intento di intraprendere il percorso verso l'introduzione della riforma sugli immobili;

CONSIDERATO che la richiamata Legge n. 147/2013 ha previsto un'articolazione della nuova imposta comunale in tre diverse entrate, disciplinate dalle disposizioni contenute nei commi da 639 a 705;

VISTA la Legge 27 dicembre 2019, n. 160 (Legge di bilancio 2020-2023) che all'articolo 1, comma 738, sopprime la I.U.C. per le componenti IMU e TASI;

PRESO ATTO che, pur prevedendo l'abrogazione della I.U.C., la Legge n. 160/2019 fa salve le disposizioni relative alla TARI, ossia al prelievo sui rifiuti;

RICHIAMATO l'art. 1, comma 702 della citata legge 147/2013, il quale in materia di IUC prevede che "Resta ferma l'applicazione dell'articolo 52 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446."

CONSIDERATO che il citato art. 52, del D. Lgs. n. 446/1997, attribuisce ai Comuni ed alle Province una potestà regolamentare di carattere generale di disciplina delle proprie entrate, anche tributarie.

VISTO il vigente regolamento comunale per l'applicazione della IUC (imposta unica comunale) componente relativa alla tassa sui rifiuti TARI;

VISTO il vigente regolamento comunale per l'applicazione della IUC imposta unica comunale componente relativa alla tassa sui rifiuti TARI approvato con deliberazione del consiglio comunale n. 17, del 4 luglio 2014, e s.m.i;

VISTA la delibera dell'Autorità di Regolazione per Energia, Reti e Ambiente, ARERA, n. 443/2019, recante *"Definizione dei criteri di riconoscimento dei costi efficienti di esercizio e di investimento del servizio integrato dei rifiuti, per il periodo 2018-2021"* e successive modificazioni ed integrazioni;

VISTO, in particolare, l'Allegato "A" di detta delibera, che riporta il metodo tariffario del servizio integrato di gestione dei servizi rifiuti 2018-2021;

VISTA la delibera di ARERA n. 444/2019, recante *"Disposizioni in materia di trasparenza nel servizio di gestione dei rifiuti urbani e assimilati"*;

CONSIDERATO che a seguito della citata delibera n. 443/2019 di ARERA è stato elaborato un nuovo metodo tariffario dei rifiuti (MTR), al fine di omogeneizzare la determinazione delle tariffe TARI a livello nazionale;

DATO ATTO che, con successiva deliberazione n. 363/2021, ARERA ha approvato il nuovo metodo tariffario MTR-2, per il secondo periodo regolatorio, ossia dal 2022 al 2025, apportando modifiche nell'elaborazione del PEF;

CONSIDERATO che il metodo MTR-2 consente di includere fra i parametri che portano a determinare il limite di crescita delle tariffe anche eventuali costi derivanti dall'applicazione delle nuove norme introdotte dalla riforma ambientale, operata dal D. Lgs. n. 116/2020, pur dovendo mantenere il limite dell'8,6%;

CONSIDERATO che dovrà essere trasmessa all'Autorità la delibera di approvazione delle tariffe TARI da parte della Giunta Comunale;

TENUTO CONTO che nel territorio in cui opera il Comune di Corte Franca non è presente e/o operante l'Ente di Governo dell'ambito, previsto ai sensi della D.L. 13 agosto 2011, n. 138, convertito dalla Legge 14 settembre 2011, n. 148 e che in base alle vigenti norme le funzioni di Ente territorialmente competente previste dalla deliberazione ARERA 443/2019 e dalla deliberazione ARERA n. 363/2021, sono svolte dal Comune.

VISTO l'art. 53, comma 16, della legge 23 dicembre 2000, n. 388, come sostituito dall'art. 27, comma 8, della legge 28 dicembre 2001, n. 448, che dispone: *"Il termine per deliberare le aliquote e le tariffe dei tributi locali, compresa l'aliquota dell'addizionale comunale all'IRPEF (omissis.....) nonché per approvare i regolamenti relativi alle entrate degli enti locali, è stabilito entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione. I regolamenti sulle entrate, anche se approvati successivamente all'inizio dell'esercizio purché entro il termine di cui sopra, hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento"*.

VISTO l'art. 1 comma 169 della legge 27 dicembre 2006, n. 296, il quale stabilisce: *"Gli enti locali deliberano le tariffe e le aliquote relative ai tributi di loro competenza entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione. Dette deliberazioni, anche se approvate successivamente all'inizio dell'esercizio purché entro il termine innanzi indicato, hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento. In caso di mancata approvazione entro il suddetto termine, le tariffe e le aliquote si intendono prorogate di anno in anno"*;

VISTA la Legge 29 dicembre 2022, n. 197, *"Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2023 e bilancio pluriennale per il triennio 2023-2025"*;

PRESO ATTO del Piano economico finanziario 2022-2025 tuttora vigente;

RITENUTO di approvare le tariffe TARI per l'anno 2023;

Tutto ciò premesso,

PROPONE ALLA GIUNTA COMUNALE

Per le motivazioni espresse in premessa e che qui si intendono integralmente trascritte,

1. **DI APPROVARE** le tariffe TARI per l'anno 2023 come riportate nell'Allegato A alla presente deliberazione;

2. **DI DARE ATTO** che la manovra tariffaria disciplinata dal presente atto risulta coerente con il citato Piano Finanziario 2022 – 2025 vigente;

3. **DI CONFERMARE**, le seguenti scadenze di pagamento della Tari per l'annualità 2023:

- ❖ Prima o unica rata 16/10/2023;
- ❖ Seconda rata 16/12/2023;

4. **DI DICHIARARE** il conseguente verbale di deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, comma 4, del D. Lgs n. 267/2000 e successive modifiche ed integrazioni, al fine di poter procedere tempestivamente agli adempimenti conseguenti ed all'emissione del ruolo TARI per l'anno 2023.

~

Il presente verbale viene letto, approvato e sottoscritto come segue:

IL Sindaco
Prof.ssa Anna Becchetti

IL Segretario Generale
Dott.ssa Adriana Salini

[S] Deliberazione dichiarata immediatamente eseguibile ai sensi dell'art.134, comma 4, del D. lgs. 267/2000 e ss.mm.ii.

La presente deliberazione diverrà esecutiva ad ogni effetto di Legge il ventiseiesimo giorno dalla data di pubblicazione, ai sensi dell'art. 134, comma 3, del D.lgs. n. 267 del 18/08/2000 e ss.mm.ii.

Documento informatico sottoscritto con firma digitale